



Rinnovo CCNL 2024-2028

Accordo Nazionale 21 febbraio 2025

10 marzo 2025



Agenda

- **Apertura dell'incontro : dott. Aldo Fiorito** (Direttore Cassa Edile – Segretario FSC Torino)
- **Indirizzo di saluto : dott.ssa Chiara Borio** (Vicepresidente ANCE Torino)
- **L'accordo di rinnovo del CCNL** : verbale 21 febbraio 2025
- **Norme di immediata applicazione** (dott. Ciro Negri ANCE Torino)
 - Il nuovo trattamento retributivo minimo e la nuova decorrenza contrattuale
 - Lavoro straordinario
- **Norme di applicazione differita** (dott. Ezio Cristetti ANCE Torino)
- **Q&A dei partecipanti**

L'accordo 21 febbraio 2025

L'accordo del 21 febbraio scorso contenuto nel **dossier** che trovate in basso sulla homepage del nostro sito <https://www.cce.to.it/> conferma la prima intesa già raggiunta a gennaio:

- incremento in tre tranches del minimo contrattuale a parametro 100 (operaio comune – I° livello) a decorrere da febbraio 2025
- La nuova decorrenza del CCNL (4 anni fino al giugno 2028)

ed aggiunge **altri 9 allegati** :

All. I Accordo Istanze di Settore

All. III Sorveglianza Sanitaria

All. V Trasferta

All. VII Commissione Classificazione

All. IX Premialità

All. II Accordo e Catalogo Formativo Nazionale.

All. IV Denuncia Unica Edile

All. VI Lavoro Straordinario

All. VIII PREVEDI

Le premesse negoziali

- I sindacati, alla scadenza del CCNL, nel 2024 hanno presentato la richiesta di un incremento retributivo mensile da un minimo di 275 euro lordi per l'operaio comune fino a 550 euro per il quadro – VII livello.
- Un incremento estremamente pesante motivato dalla perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni registratosi nel triennio trascorso (in parte compensato dal precedente rinnovo contrattuale del 2022) nonché dall'ottimo andamento registrato nel frattempo dal settore dal 2021 al 2024.
- Il precedente rinnovo contrattuale, a copertura del periodo ottobre 2020 - giugno 2024, in virtù dell' «effetto COVID», è stato stipulato non nel 2021 ma il 3 marzo 2022.
- A fronte di una richiesta sindacale di incremento di 100 euro del minimo tabellare, le parti in allora hanno concordato un incremento mensile da un minimo di 92 euro lordi per il primo livello ad un massimo di 184 euro per il settimo da corrispondersi in due tranche con decorrenza da marzo 2022 e da luglio 2023 nella misura rispettivamente del 57% e del 43% di tali importi (+52 euro e + 40 euro a parametro 100)
- Con un incremento dal 5,8% al 6,8% della retribuzione minima nell'arco degli ultimi 28 mesi di vigenza contrattuale (da marzo 2022 a giugno 2024)
- Nel frattempo l'IPCA ha totalizzato +0,7% nel 2021, + 6,6% nel 2022 e +6.9% nel 2023

Applicazione Immediata : incremento retributivo

L'incremento lordo mese previsto al 1° livello a parametro 100 è di

- 80 euro dal 1° febbraio 2025
- 50 euro dal 1° marzo 2026
- 50 euro dal 1° marzo 2027

A seguire le tabelle, alle quali si uniformeranno i minimali contributivi Cassa Edile, con gli incrementi a decorrere **dal 1° febbraio scorso**

In apposito verbale, allegato all'accordo 21 febbraio 2025 ,si chiarisce che laddove si verificassero problematiche per la messa in pagamento di tali incrementi con le competenze di febbraio il pagamento dell'arretrato dovrà aver luogo con le competenze di marzo 2025

Nuovi minimi tabellari operai (All. X)

OPERAI EDILI - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ORARIA - FEBBRAIO 2025

LIVELLO	Minimo paga base	Indennità	Contingenza	TOTALE 1	E.D.R.	Indennità	TOTALE 2	Ferie e	Riposi	Retr. Lorda	Oneri Mut.	Imp. Contr.	Accant. C.E.
		Territoriale		A+B+C	(Ex Prot.	Sostitutiva di	D+E+F	grat. Nat.	annui	G+H+I	L. 166/91		
		Settore			317,92)	mensa		18,50% di G	4,95% di G		1,62% di G		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
IV	8,64	1,64	3,01	13,29	0,06	0,65	14	2,59	0,69	17,28	0,23	16,86	1,99
III	8,02	1,52	3,00	12,54	0,06	0,65	13,25	2,45	0,66	16,36	0,21	15,92	1,88
II	7,22	1,36	2,99	11,57	0,06	0,65	12,28	2,27	0,61	15,16	0,20	14,71	1,74
I	6,17	1,17	2,96	10,30	0,06	0,65	11,01	2,04	0,54	13,59	0,18	13,12	1,56

N.B. L'Indennità di Trasporto è cessata al 31 maggio 2023.

Nuovi minimi tabellari impiegati (All. X)

IMPIEGATI EDILI - VALORI MENSILI - FEBBRAIO 2025									
Livello	Stipendio minimo	Conting.	Premio di Produz.	TOTALE 1 A+B+C	E.D.R. ex Prot. 31.7.92	Inden. Sostit. di mensa	TOTALE 2 D+E+F	Indenn. di trasp**.	RETRIB. IMPON. (G+H)-F*
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VII	2.134,71	533,82	383,23	3.051,76	10,33	112,45	3.174,54	0,00	3.062,09
VI	1.921,23	529,63	351,17	2.802,03	10,33	112,45	2.924,81	0,00	2.812,36
V	1.601,02	523,35	290,43	2.414,80	10,33	112,45	2.537,58	0,00	2.425,13
IV	1.494,31	521,25	263,07	2.278,63	10,33	112,45	2.401,41	0,00	2.288,96
III	1.387,56	519,16	241,89	2.148,61	10,33	112,45	2.271,39	0,00	2.158,94
II	1.248,81	516,44	217,64	1.982,89	10,33	112,45	2.105,67	0,00	1.993,22
I	1.067,36	512,87	187,16	1.767,39	10,33	112,45	1.890,17	0,00	1.777,72

* Si ricorda che a differenza del buono pasto, l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa è totalmente soggetto contribuzione per gli impiegati di sede e, per gli impiegati addetti ai cantieri, per la parte eccedente € 5,29 giornalieri.

**L'Indennità di Trasporto è cessata al 31 maggio 2023.

Incremento retributivo operai in 4 anni

Operai	Livello	1°	2°	3°	4°				
Retrib.	Totale A	Incremento		Incremento		Incremento		Incremento	
2024	luglio	10,13 €		11,36 €		12,30 €		13,02 €	
2025	febbraio	10,61 €	4,74%	11,92 €	4,93%	12,92 €	5,04%	13,69 €	5,15%
2026	marzo	10,91 €	2,83%	12,27 €	2,94%	13,31 €	3,02%	14,12 €	3,14%
2027	marzo	11,21 €	2,75%	12,62 €	2,85%	13,71 €	3,01%	14,53 €	2,90%
2028		11,21 €	0,00%	12,62 €	0,00%	13,71 €	0,00%	14,53 €	0,00%
			10,32%		10,72%		11,06%		11,19%

Incremento costo stimato annuo operai come da Tabella Ministeriale

	Costo annuo	Incremento Annuo						
1543 ore	1° liv		2°liv		3° liv		4° liv	
2024	40.677,38 €		45.469,78 €		49.140,49 €		51.948,88 €	
2025	42.385,25 €	4,20%	47.466,34 €	4,39%	51.346,77 €	4,49%	54.331,15 €	4,59%
2026	43.491,41 €	2,61%	48.766,18 €	2,74%	52.800,79 €	2,83%	55.910,47 €	2,91%
2027	44.652,05 €	2,67%	50.127,63 €	2,79%	54.323,11 €	2,88%	57.521,58 €	2,88%
2028	44.846,14 €	0,43%	50.355,18 €	0,45%	54.577,44 €	0,47%	57.789,29 €	0,47%
		9,91%		10,38%		10,67%		10,84%

Decorrenza e durata del CCNL (All. XI)

Il nuovo CCNL – come rinnovato dall'accordo 21 febbraio 2025 – scadrà il 30 giugno 2028

Nella disposizione concernente la decorrenza e durata del CCNL si leggono poi due indicazioni relative anche alla contrattazione integrativa territoriale:


- Il rinnovo degli integrativi scaduti non potrà avere efficacia antecedente il 1° febbraio 2026.
- I contratti integrativi potranno prevedere forme di welfare

Applicazione Immediata : Lavoro straordinario

L'allegato VI dell'accordo 21 febbraio 2025 apporta una modifica alle norme che regolano il lavoro straordinario degli operai

All'articolo 19 del CCNL Industria e all'art. 59 CCNL Cooperazione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali, di cui 150 con il consenso del lavoratore.”



Gli accordi collegati

Accordo «Istanze di settore» (All. I)

Si conviene di adottare iniziative congiunte ANCE-Sindacati nei confronti del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni competenti per

- Oltre all'applicazione, da ultimo, dell'art. 60 del Dlgs 36/2023 per la revisione prezzi, anche un adeguato ulteriore finanziamento per assicurare l'esecuzione degli interventi in essere e futuri a condizioni aderenti al reale andamento del mercato.
- L'introduzione di una percentuale di lavoratori iscritti in Cassa Edile nell'ambito delle attestazioni SOA per i lavori edili.
- L'adeguamento tempestivo dei prezzi regionali e delle tabelle ministeriali sui costi della manodopera con gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali di settore, prevedendo, altresì, la decontribuzione e la detassazione di questi ultimi.
- L'equiparazione dell'aliquota di finanziamento della CIGO, posta a carico delle imprese del settore edile per gli operai (4,70%), a quella prevista per il settore industriale (1,70%-2,00%).
- Il ripristino e riconoscimento in via strutturale, con riferimento ai premi Inail, dell'agevolazione contributiva specificamente prevista per il settore edile dall'art. 29 del D.L. n. 244/95 conv. in Legge n. 341/95 relativa all'11,50% per gli operai con orario a tempo pieno.

Accordo sulla formazione: Catalogo Formativo (All. II)

In adempimento di quanto previsto nel precedente accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto nel marzo 2022:

- La Parti convengono sull'adozione di un **Catalogo Formativo Nazionale** il quale indirizzerà e armonizzerà la predisposizione delle attività formative svolte dagli enti bilaterali della formazione e della sicurezza in materia di:
 - Corsi obbligatori
 - **Corsi professionalizzanti** (molti dei quali in tutto o in parte gratuiti)
- Restano esclusivamente in capo al datore di lavoro la valutazione sulla opportunità di iscrivere il lavoratore ai corsi professionalizzanti e l'iniziativa di farlo.

Corsi Professionalizzanti (All. II)

Esempi tratti da elenco

Corsi Professionalizzanti	Ore durata	Corsi Professionalizzanti	Ore durata	Corsi Professionalizzanti	Ore durata
Carpentiere	80	Cartongesso	48	Microtunneling	40
Muratore	80	Addetto alla gestione ambientale	48	Relining	40
Pittore	80	Posa ceramiche	48	Jumbo	40
Gestione rifiuti da costruzione e/o demolizione	80	Posa di sistemi a secco in lastre	40	Tecniche di posa piastrelle e ceramiche	40

Dalla tabella contenuta nell'accordo si rileva se il corso professionalizzante è totalmente o parzialmente gratuito

Accordo sulla formazione (All. II)

Questo accordo sulla formazione completa quanto disposto nel precedente accordo di rinnovo del CCNL del 3 marzo 2022 dandogli attuazione

Nell'occasione – nel marzo 2022 - è stato concordato:

- di affidare al Formedil il compito di definire il **Catalogo Formativo Nazionale (CFN)**;
- di costituire presso ciascuna Cassa Edile un **Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore** alimentato dal contributo dello 0,20% in allora istituito e **destinato a promuovere la formazione professionalizzante**;
- che **per gli operai di 1° o 2° livello** la partecipazione con profitto ad uno dei corsi professionalizzati previsti dal Catalogo della Formazione, con l'acquisizione delle competenze indicate nel Catalogo Formativo stesso, comporta il **passaggio al livello d'inquadramento immediatamente superiore**

Accordo 21 settembre 2023 : Regolamento Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore

Il Regolamento del Fondo Territoriale per la Qualificazione, definito nel frattempo con l'accordo nazionale del 21 settembre 2023, prevede diverse premialità che le imprese possono richiedere a Cassa Edile e le condizioni e modalità per ottenerle

Fra queste **un incentivo all'impresa per lavoratore partecipante a corso di formazione professionalizzate - non derivante da obblighi in materia di sicurezza e previsto dal Catalogo Formativo Nazionale** - modulato in considerazione della durata del corso:

- entro 8 ore : 150 euro
- fra 9 e 40 ore : 350 euro
- oltre 40 ore : 500 euro

Incentivo che sarà concesso in forma di compensazione contributiva nel limite massimo costituito da una certa proporzione di operai formati per i quali è richiesto l'incentivo rispetto alla media degli operai dell'impresa iscritti in Cassa Edile nell'anno Cassa Edile precedente

Proporzione peraltro ampia anche per le imprese di maggiori dimensioni : ad esempio un'impresa che nell'anno CE precedente ha iscritto una media di 30 operai potrà richiedere l'incentivo per fino a 16 operai partecipanti a tali corsi

Accordo 3 marzo 2022 sulla formazione: Partecipazione ai corsi e passaggio di livello

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 CCNL Ance e 44 e 45 Coop vigenti, si aggiunge rispettivamente agli artt. 91 e 75 il seguente paragrafo: *“Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:*

- *all'operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio qualificato;*
- *agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio specializzato.*

Contratto Integrativo Provinciale : premierialità aggiuntiva per la formazione

Nell'occasione vi ricordiamo che il nostro vigente **Contratto Integrativo Provinciale 24 luglio 2023** (All. XVII) già prevede una premierialità a beneficio delle imprese che si avvalgono dei corsi di FSC Torino

Compresi i corsi di formazione obbligatoria di base sulla sicurezza

Si tratta di **€ 5 per ora di frequenza** concesse, all'impresa richiedente, dalla Cassa Edile in compensazione contributiva in occasione della denuncia mensile nella quale l'impresa richiedente dovrà riportare le ore di formazione effettuate presso FSC Torino nel mese di competenza della denuncia dai propri operai iscritti

Spetterà per ciascuna ora di frequenza alle tipologie di corso ricomprese nell'attuale catalogo corsi FSC Torino ai seguenti titoli (il catalogo corsi FSC li riporta **in evidenza gialla** https://fsc torino.it/wp-content/documenti///Catalogo_Corsi_2025.pdf)

Corsi di base sulla sicurezza

Formazione per addetti e preposti ai lavori in quota

Corsi per l'abilitazione all'uso di macchine e attrezzature

Corsi per operatori in ambienti confinati (titolo Corsi per specifiche attività)

Corsi per addetto rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto (titolo Corsi per specifiche attività)

Accordo sulla sorveglianza sanitaria (All.III)

In adempimento di quanto previsto nel precedente accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto nel 2022:

- attraverso un protocollo, da attivare da parte degli enti nazionali (CNCE, Formedil e Sanedil) ed i locali enti bilaterali della sicurezza, con i medici competenti e con le imprese interessate, l'accordo promuoverà, per un anno in via sperimentale, l'adozione di un nuovo protocollo di sorveglianza sanitaria che i medici competenti in convenzione dovranno impegnarsi ad adottare.
- Allo scopo a livello nazionale è previsto il finanziamento di tali iniziative per 3 Milioni di euro complessivi per $\frac{3}{4}$ da parte degli enti nazionali citati ed $\frac{1}{4}$ da parte del locale ente territoriale della sicurezza
- Le imprese che – unitamente ai propri medici competenti in convenzione con il Formedil - aderiranno alla convenzione riceveranno un contributo
- E', altresì, prevista l'erogazione in regime di convenzione anche di esami medico-diagnostici in particolare grazie all'intervento del Sanedil.

Premialità per Enti ed Imprese virtuosi

L'accordo individua proposte di riduzione contributiva o di premialità in compensazione da riconoscere alle imprese iscritte e regolari. Proposte che dovranno essere recepite in commissione nazionale

Alle imprese regolari che ottemperano ad almeno due di queste condizioni

- Asseverazione il modello di gestione della sicurezza
- Richiesta di almeno due visite di cantiere da parte dei tecnici dell'ente formazione & sicurezza nell'arco di 12 mesi
- Adozione codice di condotta in tema di sostenibilità definito dall'ente bilaterale

sarà riconosciuta la riduzione del 20% del contributo destinato all'ente unico territoriale (da 1% a 0,80%)

Alle imprese poi che ottemperano ad almeno due fra le precedenti e queste altre condizioni

- Almeno 5 anni di iscrizione
- Presenza di meno del 30% di operai di 1° livello in organico
- Attribuzione di passaggio di livello a seguito di partecipazione ad attività formative come previsto dal rinnovo del 2022 (come da slide n. 18)
- Effettiva disponibilità ad attivare tirocini curriculari

potranno essere concesse ulteriori premialità attingendo a riserve di contributi non più riscossi o di prestazioni non riscosse e/o all'eccedenza del gettito dello 0,75% rispetto al versato nell'esercizio 2023/2024

Risorse da destinare al 50% alle imprese ed al 50% ai lavoratori

Denuncia Unica Nazionale e revisione Art.21 CCNL sulla Trasferta Operai (All. IV e V)

Si stabilisce di istituire una Commissione paritetica tecnica con il supporto della CNCE per la definizione del modello di Denuncia Unica Nazionale entro il 1° ottobre 2025

A questa semplificazione si affianca la revisione della normativa della trasferta per consentire all'impresa ovunque essa operi sul territorio nazionale di continuare ad interfacciarsi con la propria Cassa Edile per tutti gli adempimenti che la bilateralità impone.

Tale armonizzazione/semplificazione anche nella prospettiva di supportare la richiesta al Parlamento ed alle Istituzioni di poter andare a compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'INPS e/o dell'Agenzia delle Entrate.

Altre disposizioni in fase di definizione

Inquadramento: si concorda di far proseguire fino al 31 marzo 2025 il lavoro della Commissione Bilaterale di cui già nell'accordo di rinnovo del 2022 alla quale è stato affidato il compito di aggiornare l'Art. 77 del CCNL che regola l'inquadramento del personale. (All.VII)

Prevedi: le Parti, a seguito di quanto segnalato da ultimo dalla Covip al Fondo Complementare Prevedi, si impegnano a definire, entro il 31 marzo 2025, assieme anche alle altre parti istitutive del Fondo stesso, una specifica normativa sul contributo contrattuale con particolare riguardo agli operai di nuova assunzione (All.VIII)

Q&A

Riferimenti & Contatti

- **Dossier in Homepage del Collegio Costruttori Torino:**

[Il rinnovo del CCNL edile del 21 febbraio 2025: tutta la documentazione | Collegio Costruttori Edili](#)

- **Servizio Sindacale Collegio Costruttori Torino**

e-mail sindacale@cce.to.it tel. 011/ 81377221/222/234

Grazie per l'attenzione

Incremento retributivo impiegati in 4 anni

Impiegati Incremento Trattamento Minimo Contrattuale Lordo																
	1° Liv		2° Liv		3° Liv		4° Liv		5° Liv		6° Liv		7° Liv		Quadri	
2024	1.697,72 €		1.916,06 €		2.072,92 €		2.196,10 €		2.326,05 €		2.694,06 €		2.929,97 €		3.069,97 €	
feb-25	1.777,72 €	4,71%	2.009,66 €	4,89%	2.176,92 €	5,02%	2.308,10 €	5,10%	2.446,05 €	5,16%	2.838,06 €	5,35%	3.089,97 €	5,46%	3.229,97 €	5,21%
mar-25	1.827,72 €	2,81%	2.068,16 €	2,91%	2.241,92 €	2,99%	2.378,10 €	3,03%	2.521,05 €	3,07%	2.928,06 €	3,17%	3.189,97 €	3,24%	3.329,97 €	3,10%
mar-26	1.877,72 €	2,74%	2.126,66 €	2,83%	2.306,92 €	2,90%	2.448,10 €	2,94%	2.596,05 €	2,97%	3.018,06 €	3,07%	3.289,97 €	3,13%	3.429,97 €	3,00%
giu-28	1.877,72 €	0,00%	2.126,66 €	0,00%	2.306,92 €	0,00%	2.448,10 €	0,00%	2.596,05 €	0,00%	3.018,06 €	0,00%	3.289,97 €	0,00%	3.429,97 €	0,00%
		10,26%		10,62%		10,90%		11,08%		11,20%		11,59%		11,83%		11,31%

Incremento costo stimato annuo impiegati come da Tabella Ministeriale

Dinamica costo nei 4 anni																
Impiegati	1°	%	2°	%	3°	%	4°	%	5°	%	6°	%	7°	%	Quadro	%
2024	35.949,77 €		40.418,07 €		43.634,45 €		46.158,59 €		48.817,51 €		56.359,57 €		61.200,14 €		63.980,00 €	
2025	37.471,20 €	4,23%	42.196,79 €	4,40%	45.609,90 €	4,53%	48.285,30 €	4,61%	51.095,67 €	4,67%	59.091,63 €	4,85%	64.234,69 €	4,96%	67.016,59 €	4,75%
2026	38.459,04 €	2,64%	43.352,44 €	2,74%	46.893,86 €	2,82%	49.667,97 €	2,86%	52.577,06 €	2,90%	60.869,15 €	3,01%	66.209,60 €	3,07%	68.991,69 €	2,95%
2027	39.478,46 €	2,65%	44.545,17 €	2,75%	48.219,12 €	2,83%	51.095,17 €	2,87%	54.106,20 €	2,91%	62.704,12 €	3,01%	68.248,46 €	3,08%	71.030,55 €	2,96%
2028	39.648,37 €	0,43%	44.743,96 €	0,45%	48.440,00 €	0,46%	51.333,04 €	0,47%	54.361,06 €	0,47%	63.009,94 €	0,49%	68.588,27 €	0,50%	71.370,36 €	0,48%
		9,95%		10,34%		10,63%		10,81%		10,95%		11,36%		11,61%		11,13%